



Ai gentili Clienti

Loro sedi

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI E AMMINISTRATIVI

Dall'1.8.2024 al 31.8.24

Gentile Cliente,

L'art. 1 della L. 742/69 dispone, salvo i casi indicati, la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, ogni anno, dal 1° al 31 agosto.

Il periodo di sospensione, di 31 giorni, si computa tenendo conto del calendario comune, secondo l'unità di misura del giorno.

Poiché la sospensione riguarda i termini processuali, non ne beneficiano, tra gli altri:

- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000;
- i termini per il versamento delle imposte, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006;
- i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 post DL 193/2016;
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- il termine di 60 giorni dalla cartella di pagamento decorso il quale, ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73, è possibile l'avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
- il termine di 30 giorni decorsi i quali hanno effetto le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche ex art. 60 del DPR 600/73.

COMPUTO DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Se il termine processuale inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, ossia al 31 agosto.

Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dall'1° settembre. Anche in tal caso, l'1° settembre è incluso nel computo del termine.

TERMINE DELL'1.9.2024

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto, ma, nel contempo, l'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c. sancisce che:

- “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”;
- “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.

Se il termine del 1° settembre coincide con un giorno festivo o con il sabato, occorre distinguere due ipotesi. È il caso dell'anno 2024 in cui l'1.9.2024 cade di domenica.

Ove tale data rappresenti l'ultimo giorno utile per compiere l'atto, ex art. 155 c.p.c. il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Qualora, invece, e questa pare essere l'ipotesi più frequente, la data costituisca il giorno da cui il termine sospeso ricomincia a decorrere, il 1° settembre è considerato come qual-siasi giorno festivo interno ad un termine e la scadenza non viene prorogata.

TERMINI PROCESSUALI

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto. Nell'ambito del contenzioso tributario, la sospensione opera anche in caso di interruzione del processo.

Ne beneficiano quindi:

- i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.

Non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza.

PAGAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

Gli importi che vengono richiesti mediante i vari provvedimenti impositivi emanati dagli uffici finanziari devono essere, di regola, corrisposti entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

È in tal caso importante analizzare la terminologia utilizzata dal legislatore: ove egli ha fatto riferimento al "termine per il ricorso", si ritiene che la sospensione debba necessariamente operare; qualora, invece, sia utilizzata la locuzione "entro 60 giorni dalla notifica", la sospensione non può operare.

La sospensione feriale opera per:

- gli accertamenti esecutivi;
- gli avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- gli avvisi bonari (solo per la totalità delle somme o la prima rata).

Non vi è sospensione, invece, per:

- atti di rideterminazione delle somme dovute;
- accertamenti su imposte d'atto;
- le cartelle di pagamento.

L'art. 10 co. 1 del DLgs. 1/2024 ha sancito che salvo casi di urgenza, l'invio degli avvisi bonari è sospeso dall'1 al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno. Ciò riguarda la liquidazione automatica, la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, l'esito dei controlli formali e le c.d. "lettere di compliance".

PAGAMENTO MEDIANTE F24

Se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, rammentiamo che, ex art. 37

co. 11-bis del DL 223/2006, i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

In caso di presentazione di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni (artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97).

L'art. 7-quater co. 18 del DL 22.10.2016 n. 193 ha sancito, mediante interpretazione autentica (C.T. Reg. Roma 7.6.2018 n. 3835/4/18 e Cass. 3.10.2018 n. 24030) che la sospensione da istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini (si supera così quanto sancito da Cass. 20.4.2016 n. 7995 e Cass. 5.6.2015 n. 11632; contra, per tutte, R.M. 11.11.99 n. 159).

La sospensione feriale dei termini rileva anche ai fini del termine, connesso al ricorso, utile per l'acquiescenza (C.M. 8.8.97 n. 235, cap. IV, § 1) e per la definizione agevolata delle sanzioni (C.M. 5.7.2000 n. 138, § 2.3).

PAGAMENTO MEDIANTE F24

Se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

MODELLI F24 - ADDEBITO IN CONTO CON SCADENZE FUTURE – Dal 05.08.2024

Con il provv. Agenzia delle Entrate 26.7.2024 n. 313945 sono stati stabiliti i criteri e le modalità applicative dell'addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17 del DLgs. 241/97, in attuazione dell'art. 17 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").

ADDEBITO DEI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE

In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, dal 5.8.2024 è possibile inviare uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze:

- a condizione che la data futura di pagamento indicata nel modello F24 non sia superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso;
- attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.

L'Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione (Banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari), richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Nei modelli F24 con scadenza futura è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, secondo le singole leggi d'imposta che li disciplinano.

I suddetti crediti devono risultare disponibili:

- sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura;
- sia alla scadenza stessa.

Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:

- non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento stessa;
- si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.

Non è, in ogni caso, ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta:

- oltre l'eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento;
- oppure che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ADDEBITO DEI MODELLI F24

L'estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (es. modifica o decadenza dal piano di rateizzazione, sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici), così come sull'eventuale credito indicato in compensazione, non comporta automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO

L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future deve quindi essere richiesto dal contribuente:

- entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24;
- esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

VERIFICA DEL CONTO DI ADDEBITO

Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:

- il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, sia al momento dell'invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
- il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente (deve quindi esservi corrispondenza tra il codice fiscale del titolare/cointestatario del conto e quello indicato nel modello F24) o all'intermediario autorizzato (es. Dottore Commercialista o Consulente del lavoro);
- la disponibilità finanziaria sul conto sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Si informano i gentili clienti che lo studio rimarrà chiuso da lunedì 12 agosto a venerdì 30 agosto compresi, riapriremo regolarmente da lunedì 2 settembre.

BUONE VACANZE!!

Studio AM-TAX